



Decreto Dirigenziale n. 27 del 25/07/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06. VOLTURA DEL D.D. DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN
ATMOSFERA N. 89 DEL 2011 ALLA SOCIETA' MARCHESE LUIGI SRL

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con D. D. 13 aprile 2011, n. 89, è stata rilasciata, alla ditta "MARCHESE LUIGI" l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269² comma 2 D. LGS. n. 152/2006, ss. mm. ii., per lo stabilimento di CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, sito in Cervinara, via San Cosma, 73;
- CHE la "MARCHESE LUIGI SRL" giusto contratto per cessione d'azienda Repertorio n. 2815, ha richiesto la voltura in proprio favore del succitato provvedimento
- acquisita agli atti con prot. n. 0484116 dell'11 luglio 2014, dichiarando "...che sono inalterati il tipo di attività, gli impianti tecnologici, i sistemi di abbattimento, il ciclo produttivo e le sostanze impiegate per il suo svolgimento, sotto gli aspetti quantitativi e qualitativi..."

CONSIDERATO:

- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995-1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo, ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750 (ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), è stato già assolto in via preliminare all'originaria autorizzazione;

RITENUTO

- CHE, per quanto suesposto, può essere volturato in favore della "MARCHESE LUIGI SRL" il D. D. 13 aprile 2011, n. 89, di rilascio autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per lo stabilimento di CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, sito in Cervinara , San Cosma, 73;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm. ii.;
- la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, ss.mm.ii.;
- il Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12;
- il D.P.G.R. 13 novembre 2013, n. 300;

alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla U.O.D. e su proposta del R.U.P. di adozione del presente provvedimento;

DECRETA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di volturale alla società "MARCHESE LUIGI SRL", l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con D. D. 13 aprile 2011, n. 89 a "MARCHESE LUIGI" per lo stabilimento di CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, sito in Cervinara , San Cosma, 73;
- 3) di dare atto che resta fermo tutto quanto stabilito e prescritto dal D. D. 13 aprile 2011 n. 89, e segnatamente:
 - 3.1. l'osservanza dei limiti di emissione riportati nell'allegato schema, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - 3.2. garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - 3.3. effettuare con cadenza triennale ed immutata periodicità – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 1 campionamento per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti all'U.O.D. autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino, ed all'A.R.P.A.C.;
 - 3.4. provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il

- rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
- 3.5. attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3.6. provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
- I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
- II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento;
- 3.8 porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- 3.9 custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 4) di notificare il presente provvedimento alla società "MARCHESE LUIGI SRL" sede di Cervinara via San Cosma, 73;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Cervinara, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.- Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta (cod.40.03.00.00.), nonché alla U.O.D. Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00.) per la pubblicazione;
- 7) avverso il presente provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Dirigente
(Dott.ssa Lucia Pagnozzi)